



ARPA FVG SEDE CENTRALE PALMANOVA	
Protocollo n° 0023083 - A del 10/07/2019	
Ufficio	GRE_TP

cas
B

PROT. N. 6122-TS2018/quater
ADDENDUM AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO n. 6122-TS2018 del 16/02/2018

Tra

ENGIE Servizi S.p.A. e Tecnoclima Service Srl

Oggetto: Esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e lavori sugli impianti idrico sanitari, impianti riscaldamento, raffrescamento ed edile presso gli immobili di pertinenza dell' ARPA FVG in proroga tecnica alla convenzione CONSIP – FM3 - Ordinativo Diretto d'Acquisto n. 737702 del 27/05/2013 e successive proroghe

PREMESSO CHE

- a) La società aggiudicataria ENGIE Servizi S.p.A. e la società subappaltatrice TECNOCLIMA SERVICE srl hanno sottoscritto in data 16/02/2018 il contratto di subappalto n. 6122-TS2018 e successivi addendum,
- b) Le parti si sono impegnate in data 19/06/2019 a sottoscrivere il presente Addendum, al fine di modificare parte degli art. nn. 3 e 5 del sopra indicato contratto e di integrarlo, recependo le nuove disposizioni societarie inerenti le "regole per la salute e sicurezza dei lavoratori – GR02", come di seguito specificato;
- c) Il presente addendum forma parte integrante e sostanziale del contratto di subappalto sopracitato ed assume valore vincolante tra le parti

Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

4 DURATA ED EFFICACIA

Con riferimento all'art. 4 comma 2, la data di scadenza del contratto viene posticipata al 31/12/2019 Invariato il resto.

5 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo, di cui all'articolo 5.1 viene incrementato di un importo pari a € 8.860,00 (ottomilaottocentosessanta/00) + IVA, di cui € 255,00 (duecentocinquantacinque/00) destinato ai costi per la gestione della sicurezza all'interno del presente Contratto, così suddiviso:



ENGIE Servizi S.p.A.
Via Chiese, 76
20126 Milano - Italia
Tel.: +39 02943991 – Fax: +39 0294399658

<i>Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia</i> DIREZIONE CENTRALE	
Data di arrivo	10 LUG. 2019
Prot. n°	
di data	

ENGIE Servizi S.p.A. - Società con Azionista Unico - Sede legale: Viale Giorgio Ribotta, 31 00144 Roma tel.: 06549231 fax.: 0654923450 - C.S. L.v Euro 280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. iscrizione - Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ENGIE Energy Services International S.A. (Belgio)



- a) Per le attività a corpo, l'importo complessivo, omnicomprensivo e invariabile pari a € 3.860,00 (tremilaottocentosessanta/00).
- b) Per le attività a misura, un importo presunto pari a € 5.000,00 (cinquemila /00)
Invariato il resto.

Pertanto, a fronte dell'incremento attuale, il nuovo corrispettivo totale contrattuale è pari a € 36.495,96 (trentaseimilaquattrocentonovantacinque/96) oltre IVA per tutto il periodo contrattuale, di cui € 1.095,00 (millenovantacinque/00) destinato ai costi per la gestione della sicurezza all'interno del presente Contratto, così suddiviso:

- a) Per le attività a corpo, l'importo complessivo, omnicomprensivo e invariabile pari a € 16.495,96 (sedicimilaquattrocentonovantacinque/96)
- b) Per le attività a misura, un importo presunto pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00)

Inoltre, in recepimento delle "regole per la salute e sicurezza dei lavoratori – GR02", privacy e fatturazione elettronica, sono apportate le seguenti integrazioni:

PREMESSE

Le premesse sono integrate con i seguenti commi:

- i) Che il subappaltatore conosce e si impegna a rispettare ed applicare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni ed igiene, nonché le previsioni previste nel documento "obiettivo infortuni zero -regole salva vita" allegato a ciascun ordine;
- j) Che il subappaltatore ha attentamente verificato lo stato dei luoghi dove deve eseguire le prestazioni affidategli, valutandoli al fine della verifica dei rischi alla salute, dell'igiene e della sicurezza del lavoro e dell'apprestamento delle relative misure di prevenzione e degli interventi correttivi;
Invariato il resto.

6 FATTURAZIONE

L'art. 6 è integralmente sostituito dal seguente:

- 6.1 Le fatture per le prestazioni saranno emesse solo dopo aver ottenuto il benestare dell'Appaltatore.
- 6.2 Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato XML e dovranno essere inviate tramite SDI - Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (www.fatturapa.gov.it).
- 6.3 La fattura elettronica dovrà essere prodotta indicando nel file XML come codice destinatario "0000000" (sette zeri) e dovranno sempre essere indicati, nell'apposito campo del tracciato XML, la partita IVA della società committente del Gruppo ENGIE (indicata nella testata dell'ordine), il riferimento al numero di ordine, la posizione relativa a cui si riferisce la fattura, il Codice identificativo di Gara (CIG), salvo i casi di esclusione.
- 6.4 A meno di eventuali esoneri ai sensi della Legge n. 205 del 27/12/2017, eventuali fatture predisposte in formato non elettronico ovvero trasmesse con modalità diverse dal Sistema di Interscambio (SDI), saranno considerate non emesse.
- 6.5 Inoltre, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., la fattura dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che per il pagamento, da eseguirsi esclusivamente tramite bonifico, è da utilizzare il c/c bancario indicato e dedicato, come previsto al successivo articolo 8.
- 6.6 Il rispetto della procedura di fatturazione è condizione di esigibilità del credito stesso.

9 DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE

All'articolo 9.1 sono aggiunti i seguenti commi:

- e) di avere effettuato ogni opportuna verifica delle attrezzature e degli strumenti di lavoro nonché una valutazione dei rischi in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni;



- f) di rispettare ed applicare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni ed igiene, nonché le previsioni previste nell'allegato "Obiettivo infortuni zero - regole salva-vita" e di avere adeguatamente informato i propri lavoratori e dipendenti delle regole e misure da approntare in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni;

All'articolo 9.4 è aggiunto il seguente comma

- v. approntare una idonea organizzazione volta a garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed infortuni sul lavoro e delle previsioni contenute nel documento "obiettivo infortuni zero - regole salva-vita" allegato a ciascun ordine;

Invariato il resto.

12 SORVEGLIANZA E COLLAUDO

All'articolo 12, sono aggiunti i seguenti commi:

- 12.3 La facoltà di ispezione si estende alla richiesta di informazioni, anche documentali (verifica documenti che il subappaltatore deve fornire), relative al rispetto delle norme antinfortunistiche previste dalla legge e dal presente Contratto ed alla partecipazione agli incontri formativi e informativi svolti dagli esecutori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- 12.4 Le predette attività di controllo non limitano le responsabilità e gli obblighi cui è tenuto il subappaltatore, che resta direttamente ed unicamente responsabile per eventuali inadempimenti o violazioni.
- 12.5 Le ispezioni possono essere programmate su scala periodica e non programmate. Il potere ispettivo dell'appaltatore non può incidere sulla organizzazione del lavoro del subappaltatore né creare intralcio. L'espletamento di una ispezione o di una verifica non costituisce ratifica o autorizzazione al mantenimento di condotte in violazione delle regole contrattuali o di legge. Le ispezioni devono essere svolte in contraddittorio, fermo restando che dei loro esiti dovrà essere fatto verbale sottoscritto da entrambe le parti.
- 12.6 Ogni mese dovrà essere svolta in contraddittorio una verifica in ordine al rispetto delle regole in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni volta a verificare (i) il rispetto dei requisiti e delle regole dettate in materia (ii) il livello di trasparenza informativa del subappaltatore, specialmente in relazione ad incidenti o situazioni pericolose occorsi sul cantiere (iii) il coinvolgimento e coordinamento da parte del subappaltatore nelle attività volte al mantenimento di un ambiente sicuro.

Invariato il resto.

14 PENALI

All'articolo 14, è aggiunto il seguente comma:

- 14.9 In caso di violazione, da parte dei lavoratori preposti al cantiere, delle regole salva-vita o di mancata comunicazione ad ENGIE dei sinistri, incidenti ed altri eventi dannosi occorsi sul cantiere, è prevista l'applicazione di una penale a partire da euro 100,00 (euro Cento/00) sino a euro 5.000,00 (euro Cinquemila/00) per ogni evento o violazione. La misura della predetta penale sarà stabilita in ragione della gravità della violazione accertata, delle conseguenze della singola violazione, del grado di colpa del subappaltatore e delle misure dallo stesso approntante per prevenire le future violazioni.

Invariato il resto.

16 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

All'articolo 16 sono stati apportate le seguenti variazioni:

il comma 16.1 viene così modificato:

- 16.1 Il Subappaltatore si impegna a rispettare ed applicare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nei contratti collettivi nazionali di riferimento, nonché tutte le altre norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, incluso il DPR 177/201 e previsioni stabilite dall'Appaltatore nel documento "obiettivo infortuni zero - regole salva-vita", che lo stesso



dichiara di ben conoscere, impegnandosi incondizionatamente alla loro integrale osservanza nell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente Contratto.

I commi da 16.5 a 16.13, sono sostituiti dai seguenti:

- 16.5 Il Subappaltatore garantisce che i propri dipendenti, nello svolgimento delle attività affidate, osservino scrupolosamente tutte le disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro e antinfortunistica adottate dall'Appaltatore. Il Subappaltatore è tenuto a conoscere ed applicare tutta la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e le procedure di sicurezza sul lavoro vigenti nel sito oggetto del Contratto oltre a quelle richiamate nel presente Contratto, monitorandone il puntuale rispetto da parte del personale preposto. Il Subappaltatore ha inoltre l'obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; di tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. Si rinvia, in relazione alle attività di controllo ed ispezione, a quanto stabilito all'art. 11 del presente contratto.
- 16.6 Il Subappaltatore deve informare immediatamente l'Appaltatore di ogni incidente, evento o situazione pericolosa occorsi sul cantiere, trasmettendo una analisi dell'evento nonché l'indicazione delle misure correttive approntate o da approntare.
- 16.7 Nel caso di situazioni di pericolo o di rischio per la salute e la sicurezza, se necessario in base alla specifica situazione, il subappaltatore deve interrompere l'esecuzione delle singole prestazioni o sospendere l'attività del cantiere, dandone tempestiva comunicazione all'Appaltatore.
- 16.8 In caso di grave o reiterata inosservanza alle disposizioni di legge o del presente Contratto, il Subappaltatore deve allontanare dal sito il personale che risulti inadempiente.
- 16.9 Nel caso in cui la violazione e la inosservanza delle regole e disposizioni dettate in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni determinino una sospensione del cantiere o di singole prestazioni, il subappaltatore sarà tenuto ad indennizzare l'Appaltatore. La misura dell'indennizzo sarà determinata avuto riguardo all'impatto economico della sospensione del cantiere e delle prestazioni e comprenderà i costi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza richieste ed ogni alto costo comunque sostenuto dall'Appaltatore.
- 16.10 Il Subappaltatore ha l'obbligo di trasmettere in copia per conoscenza all'Appaltatore le denunce di infortunio o di malattia professionale effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori in sito, indicando anche il numero di ore lavorate, entro 3 (tre) giorni dalla data di effettuazione della denuncia, e a tenersi a sua disposizione per eventuali rilievi sulle cause e circostanze che li hanno determinati.
- 16.11 Per eventuali attività affidate al Subappaltatore in applicazione dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, la Committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che contiene le informazioni sui rischi specifici del Sito e indica le misure adottate per eliminare o almeno ridurre al minimo i rischi da interferenze. I singoli datori di lavoro delle imprese e i lavoratori autonomi e gli altri soggetti presenti nelle aree di lavoro sono tenuti alla cooperazione e al coordinamento delle attività, nonché alla loro reciproca informazione.
- 16.12 Il Subappaltatore è tenuto a fornire per iscritto all'Appaltatore informazioni sulle dinamiche del cantiere rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché a comunicare immediatamente all'Appaltatore circostanze sopravvenute nell'esecuzione delle attività che dovessero comportare l'insorgere di rischi per la sicurezza dei lavoratori ulteriori a quelli già previsti nel DUVRI ed aggiornare di conseguenza il proprio "Piano di Sicurezza" trasmettendone tempestivamente copia all'Appaltatore.
- 16.13 Per le eventuali attività affidate al Subappaltatore in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, Titolo IV, l'Appaltatore assume, il ruolo di "Affidatario" e provvederà a comunicare al Subappaltatore i



nominativi, incaricati dalla Committente, del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). In relazione allo svolgimento del suo ruolo funzionale, il Subappaltatore deve consentire al Responsabile dei Lavori, al CSP ed al CSE di poter accedere tempestivamente alle informazioni, anche documentali, necessarie per lo svolgimento dei compiti loro assegnati dalla Committente. A tal fine il Subappaltatore si impegna a fornire ogni necessaria assistenza e collaborazione.

16.14 Il Subappaltatore deve elaborare il proprio Piano Operativo di sicurezza (POS) e sottoporlo al Coordinatore per la Esecuzione, per la valutazione di idoneità e di coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Progettazione, con obbligo di procedere alle eventuali necessarie modifiche e integrazioni del proprio POS.

Invariato il resto.

22 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'art. 22, viene integralmente sostituito dal seguente

22 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

22.1 Ciascuna delle Parti si impegna al pieno ed integrale rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati ("**Regolamento**") ed acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità connesse e/o strumentali al rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, ENGIE Servizi fornisce le seguenti informazioni alla propria controparte contrattuale la quale si impegna a trasferire dette informazioni alle persone interessate.

22.2 Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è ENGIE.

22.3 Categoria di dati oggetto di trattamento

Oggetto di trattamento sono i dati personali forniti dalla controparte contrattuale al momento della stipula del presente Contratto di Subappalto con ENGIE quali ad esempio i dati anagrafici, il luogo di nascita, di residenza, codice fiscale e/o partita IVA, numero di telefono/indirizzo e-mail, coordinate bancarie e le loro successive variazioni, nonché gli ulteriori dati che saranno forniti dalla controparte contrattuale o acquisiti da ENGIE nel corso del rapporto contrattuale ("Dati Personali" o "Dati"). Tutte tali informazioni sono da considerarsi Dati Personali ai sensi della normativa applicabile nella misura in cui si riferiscano direttamente o indirettamente a persone fisiche identificate o identificabili (per esempio, amministratori, dipendenti, manager, collaboratori, consulenti della controparte contrattuale o alla controparte contrattuale stessa ove sia una persona fisica).

22.4 Finalità del Trattamento, base giuridica e conseguenze del mancato conferimento dei Dati

I Dati Personali sono oggetto di trattamento da parte di ENGIE per i seguenti fini:

- a) adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui è soggetto l'Appaltatore. Un eventuale rifiuto al conferimento dei Dati Personali per il perseguimento delle indicate finalità, avrà come conseguenza l'impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto contrattuale con l'Appaltatore;
- b) stipulare e gestire il rapporto contrattuale con l'Appaltatore. Al suddetto scopo, i Dati Personali verranno trattati anche nel contesto delle attività di: amministrazione, contabilità, gestione contratti, servizi, fatturazione/pagamenti, revisione contabile e certificazione del bilancio obbligatoria/ facoltativa, cessione o anticipo crediti, nonché per adempiere a specifiche richieste ed ottemperare agli altri obblighi derivanti dal Contratto di Subappalto con l'Appaltatore. Il conferimento dei Dati Personali è necessario per l'instaurazione e lo svolgimento del Contratto di Subappalto. Un eventuale rifiuto al conferimento dei Dati Personali per perseguimento delle indicate finalità, avrà come conseguenza l'impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto contrattuale.

Il trattamento dei Dati Personali potrebbe avvenire anche nell'ambito dello svolgimento di operazioni di gestione di un eventuale contenzioso o nell'ambito di eventuali vicende societarie (cessione della società o di rami d'azienda) e nello svolgimento di attività di due diligence. Tali eventuali trattamenti potrebbero essere posti in essere sulla base di un legittimo interesse di ENGIE, la quale intende tutelare i propri interessi e i propri diritti così come riconosciuti dalle normative vigenti nonché svolgere le operazioni di business che ritiene più opportune.



Infine, le persone autorizzate da ENGIE potranno contattare gli Interessati per valutare ulteriori possibilità di collaborazione, anche in relazione alla tipologia di controparte.

22.5 **Modalità del Trattamento e periodo di conservazione dei Dati**

22.5.1 I Dati Personali sono trattati presso ENGIE, anche avvalendosi di terze parti nominate Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'ausilio di mezzi elettronici e manuali idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza. In particolare, potranno essere trattati con le seguenti modalità:

- raccolta di dati presso l'interessato;
- raccolta di dati presso registri, elenchi atti o documenti pubblici;
- registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
- registrazione ed elaborazione su supporto informatico;
- organizzazione degli archivi sia in formato cartaceo che digitale.

22.5.2 I Dati Personali saranno conservati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I criteri per determinare il periodo di conservazione dei Dati tengono conto del periodo di trattamento consentito e delle normative applicabili in materia di fiscalità, prescrizione dei diritti e della natura degli interessi legittimi ove costituiscono la base giuridica del trattamento.

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, i Dati Personali potrebbero essere conservati per un periodo successivo a quello originariamente previsto, in caso di eventuali contenziosi o richieste delle Autorità competenti.

Successivamente i dati verranno cancellati o anonimizzati.

22.6 **Ambito di comunicazione e di trasferimento dei Dati**

22.6.1 I Dati Personali non saranno diffusi e saranno resi disponibili ai soggetti autorizzati al loro trattamento nell'ambito di ENGIE solo ove necessario e per le finalità per cui è ammesso un trattamento.

22.6.2 I Dati Personali potranno essere comunicati dall'Appaltatore, solo ed esclusivamente per le finalità indicate, alle seguenti categorie di soggetti: (i) istituti bancari e creditizi; (ii) consulenti legali, fiscali, revisori e commercialisti; (iii) società di recupero crediti, che rilevano rischi finanziari o che svolgono attività di prevenzione delle frodi; (iv) amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo; (v) società che forniscono servizi IT; (vi) società che svolgono servizi di sicurezza e sorveglianza; (vii) società controllanti e/o collegate ad ENGIE.

L'Interessato può richiedere in qualsiasi momento informazioni sul trattamento effettuato e le terze parti coinvolte.

Con riferimento ai Dati Personali loro comunicati, i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate potranno operare, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento (e in tal caso riceveranno opportune istruzioni dell'Appaltatore) oppure come distinti titolari del trattamento. In quest'ultima ipotesi, i Dati Personali saranno comunicati soltanto con il consenso espresso degli interessati, salvo i casi in cui la comunicazione sia per legge obbligatoria o necessaria oppure per il perseguimento di finalità per le quali non sia richiesto dalla legge il consenso dell'interessato.

22.6.3 Qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate nel presente articolo, i Dati potranno altresì essere trasferiti all'estero a società aventi sede sia all'interno sia al di fuori dell'Unione Europea. Alcune di queste giurisdizioni potrebbero non garantire lo stesso livello di tutela dei Dati garantiti dal paese in cui l'interessato risiede. In tal caso, l'Appaltatore si impegna a che i Dati siano trattati con la massima riservatezza stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

22.7 **Diritti dell'interessato**

In qualsiasi momento, l'interessato avrà diritto di:

- ottenere dall'Appaltatore conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri Dati Personali e in tal caso, di ottenere l'accesso alle informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento;
- ottenere la rettifica dei Dati inesatti che lo riguardano, ovvero, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei Dati Personali incompleti;



- ottenere la cancellazione dei suoi Dati Personali, in presenza di uno dei motivi di cui all'art. 17 del Regolamento, ove applicabile;
- revocare in qualunque momento il consenso nei casi in cui lo stesso sia stato precedentemente fornito. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente prestato;
- ottenere la limitazione del trattamento dei suoi Dati qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del Regolamento;
- opporsi al trattamento dei propri Dati Personali, per motivi connessi alla sua posizione particolare, ove applicabile;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali che lo riguardano forniti nonché di trasmettere tali Dati a un altro titolare del trattamento, nei casi ed entro i limiti di cui all'art. 20 del Regolamento.

Ai sensi del GDPR, ENGIE non è autorizzata ad addebitare costi per adempiere ad una delle richieste riportate in questo paragrafo, a meno che non siano manifestamente infondate o eccessive, ed in particolare abbiano carattere ripetitivo. Nei casi in cui un soggetto interessato richieda più di una copia dei propri dati personali o nei casi di richieste eccessive o infondate, l'Appaltatore potrebbe (i) addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per evadere la richiesta o (ii) rifiutarsi di soddisfare la richiesta. In queste eventualità l'Appaltatore informerà dei costi la persona interessata prima di evadere la richiesta.

Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione scritta a ENGIE Servizi S.p.A.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo (per l'Italia: il Garante per la protezione dei Dati Personali), qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet <http://www.garanteprivacy.it>. ENGIE si impegna a rispettare tutti gli obblighi riportati nella presente informativa. I soggetti interessati che, ritenendo insufficienti gli sforzi in tal senso posti in essere dalla Società dovessero decidere di proporre i ricorsi o reclami di cui sopra, sono invitati a contattarci.

22.8 **Data Protection Officer**

Il Data Protection Officer (responsabile della protezione dei dati) di ENGIE Servizi può essere contattato all'indirizzo e-mail: privacy-ita@engie.com per richiedere informazioni su come ENGIE Servizi tratta i Dati Personali.

22.9 **Sub-responsabile del trattamento**

22.9.1 Il Subappaltatore che nel corso dell'esecuzione del Contratto debba eseguire un trattamento di dati personali per conto dell'Appaltatore che agisce, nell'ambito del Contratto di Appalto, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati di titolarità della Committente, dovrà essere designato Sub-Responsabile del trattamento. La designazione del Sub-Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28.4 del GDPR, avverrà in forma contrattuale, e precisamente tramite il "Contratto per il trattamento dei dati" che sarà formalizzato in caso di utilizzo.

25 **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

All'articolo 25, viene aggiunto il seguente comma:

- l) in caso di violazione delle previsioni in materia di protezione dei dati personali – di cui al Regolamento (UE) 2016/679 - con riferimento all'atto di nomina a responsabile del trattamento previsto ai sensi dell'art. 22.9.
Invariato il resto.

31 **COMUNICAZIONI E REFERENTI CONTRATTUALI**

L'articolo 31, viene interato come segue:

Allo scopo di garantire una maggiore celerità ed efficacia nei rapporti tra le Parti il Subappaltatore nomina, quale referente responsabile esclusivo ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e delle attività ispettive e di controllo, il Sig. Stefano Guidi



Da parte sua l'Appaltatore nomina, quale referente responsabile esclusivo ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e delle attività ispettive e di controllo il Sig. Francesco Bresolin.
Invariato il resto.

Si richiamano integralmente e si ritengono validi ed invariati tutti gli altri articoli contrattuali

Trieste, 19/06/2019

ENGIE Servizi S.p.A.
Pierfrancesco Tosi
Procuratore

TECNOCLIMA SERVICE SRL
Stefano Guidi
Amministratore Unico

Firmato da: TOSI PIERFRANCESCO
Emesso da: Namirial CA Firma Qualificata
Ora/data firma: 08-07-2019 09:23:34
Indirizzo IP: 194.59.209.254

Firmato da: GUIDI STEFANO
Emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Ora/data firma: 08-07-2019 09:44:07
Indirizzo IP: 79.9.31.41

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROBERTO VISINTIN

CODICE FISCALE: VSNRRT69E24Z133P

DATA FIRMA: 22/07/2019 11:11:10

IMPRONTA: 2E2893F19640505A47417102EF24B98BE741D7F2CA338104B5417DCFCE0DE5B3
E741D7F2CA338104B5417DCFCE0DE5B37A973641853EB20F5531DB7A5DCEE264
7A973641853EB20F5531DB7A5DCEE2645E8CE4DD7E63B41B1EEFE451169E97DD
5E8CE4DD7E63B41B1EEFE451169E97DD641B97566EA1DFDAA63DAC994354D5EC